



**CITTA' DI ALZANO LOMBARDO**

Provincia di Bergamo

**REP. N. 6664**

*Repubblica Italiana*

\* \* \*

**Project-financing**

(D.Lgs 12 aprile 2006, n. 163 – art. 153 e seguenti)

**Progettazione, realizzazione e gestione di una struttura da adibirsi a chiosco/bar/info-point con annesso bike-sharing e percorso pump track in area demaniale lungo l'asta fluviale del Serio**

**CIG 6363536C05**

L'anno duemilasedici, addì 31 (trentuno) del mese di marzo, in Alzano Lombardo (Bg) e nella Residenza Municipale.

Avanti a me, Dott. Giuseppe Brando, Segretario Generale del Comune di Alzano Lombardo (Bg), sono comparsi i Signori:

a) geom. Warner Ravanelli, nato a Seriate (BG) il 10/06/1967, Responsabile dell'Area Tecnico-Manutentiva del Comune di Alzano Lombardo (Bg), domiciliato per la carica presso la Sede comunale, Via Mazzini n. 69 Cap. 24022, il quale dichiara di agire esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse dell'Amministrazione che rappresenta, Codice Fiscale e P. Iva 00220080162;

b) Sig. Silvano Gallino, nato a Moncalieri (TO) il 08/12/1963 e Sig. Fabio Peruffo, nato a Arborea (OR) il 09/08/1960

**VALENS.R.L.**  
VIA TREVISO, 36  
10144 TORINO  
P. IVA 06738800017

in qualità di Legali Rappresentanti dell'Azienda VALEN s.r.l., con sede in  
Torino (TO) Via Treviso n. 36 Cap. 10144, Codice Fiscale e P. Iva  
06738800017, promotrice e concessionaria dell'intervento oggetto del  
presente contratto.

Componenti della cui identità io Segretario Generale sono personalmente  
certo.

### **PREMESSO CHE:**

- con deliberazione della Giunta Comunale n. 30 in data 16/2/2015,  
esecutiva a norma di legge, sono state approvate le linee di indirizzo del  
progetto di riqualificazione dell'asta fluviale del Fiume Serio nel territorio  
di Alzano Lombardo;

- con deliberazione della Giunta Comunale n. 112 in data 19/5/2015,  
esecutiva a norma di legge, è stato approvato lo studio annesso bike-  
sharing e percorso pump-track in area demaniale lungo l'asta fluviale del  
Fiume Serio, comportante un investimento complessivo stimato in €  
160.000.000;

- l'iniziativa di cui trattasi risulta regolarmente inserita nell'Elenco  
Annuale 2015 del Programma Triennale delle Opere Pubbliche per il  
triennio 2015/2017 approvato, in via definitiva, con deliberazione del  
Consiglio Comunale n. 25 del 17/6/2015, esecutiva a norma di legge;

- con determinazione del Responsabile dell'Area Tecnico-Manutentiva n.  
417 in data 13/8/2015, esecutiva a norma di legge, è stata indetta  
procedura aperta per l'affidamento in concessione, mediante project-  
financing, della progettazione, realizzazione e gestione di un chiosco-  
bar/info-point con annesso bike sarin e percorso pump track in area

demaniale lungo l'asta fluviale del Fiume Serio;

- con verbale di gara in data 19/11/2015 è stata dichiarata aggiudicataria

in via provvisoria l'Azienda VALEN s.r.l. di Torino;

- con determinazione del Responsabile dell'Area Tecnico-Manutentiva n.

702 in data 11/12/2015 sono state approvate le risultanze di gara e

l'aggiudicazione definitiva a favore del promotore VALEN s.r.l. di Torino;

- con deliberazione del Commissario Prefettizio nell'esercizio dei poteri

della Giunta n. 40 in data 15/03/2016 è stato approvato il progetto

definitivo relativo alle opere oggetto del presente contratto, con relativa

approvazione, in aggiornamento, del piano economico-finanziario

asseverato e termini della concessione;

- che l'importo del progetto definitivo ammonta ad € 153.167,47

(centocinquantatremilacentosessantasette/47);

- che in data 23/03/2016 è stata richiesta la comunicazione antimafia ai

sensi dell'art. 84 del D.Lgs. 159/2011;

- che, non essendo pervenuta, ad oggi, formale comunicazione antimafia,

attestante l'assenza di cause ostative di cui all'art. 67 del citato D.Lgs., il

presente contratto è stipulato, stante l'urgenza, sotto condizione risolutiva,

ope legis, di sfavorevole esito di detta comunicazione.

L'esecuzione del project-financing è subordinata alla piena ed

incondizionata osservanza delle disposizioni del D.Lgs. 163/2006 e

ss.mm.ii, delle citate deliberazioni di Consiglio Comunale e di Giunta

Comunale, delle citate determinazioni del Responsabile dell'Area sopra

richiamate, della deliberazione del Commissario Prefettizio sopra citata e

dei documenti di cui all'art. 1, lettere d), e), f), h), i) e j) del presente atto,

**VALEN S.R.L.**  
VIA TREVISO, 38  
10144 TORINO  
P.IVA 06736800017

atti e documenti che le parti dichiarano a loro noti e ben conosciuti per averne preso diretta ed integrale visione.

Tutti i predetti documenti, agli atti del Comune, formano parte integrante e sostanziale del presente contratto e qui si intendono integralmente riportati e trascritti anche se, con il consenso delle parti, non vengono materialmente allegati.

Volendosi ora determinare le norme e condizioni che debbono regolare il project-financing di cui trattasi, i predetti componenti, previa ratifica e conferma della narrativa che precede, che dichiarano parte integrante e sostanziale del presente contratto, convengono e stipulano quanto appresso.

## **CAPO I**

### **(DISPOSIZIONI GENERALI)**

#### **Art. 1**

##### *(Definizioni)*

Ai fini della presente convenzione, si intendono per:

a) *"Comune"*: il Comune di Alzano Lombardo, amministrazione aggiudicatrice concedente;

b) *"concessionario"*: il soggetto aggiudicatario della concessione;

c) *"concessione"*: i diritti e le facoltà attribuiti dal Comune al concessionario dall'art. 2 della presente convenzione;

d) *"cronoprogramma"*: la tabella dei tempi previsti per la redazione del progetto definitivo ed esecutivo, nonché per la realizzazione di tutte le opere oggetto dell'offerta;

e) *"disciplinare tecnico di costruzione e manutenzione"*: il regola-

mento delle attività connesse alla costruzione e manutenzione delle opere;

f) *"disciplinare tecnico di gestione"*: il regolamento delle attività connesse alla gestione delle opere realizzate e delle aree affidate in concessione;;

g) *"finanziatori"*: i soggetti che finanziano la realizzazione delle opere oggetto della presente convenzione;

h) *"opere"*: i lavori e gli interventi da realizzare;


i) *"offerta"*: l'insieme dei documenti presentati dal concessionario ai fini dell'aggiudicazione;

j) *"piano economico-finanziario"*: il piano di copertura degli investimenti asseverato da un istituto di credito o da società di servizi costituite dall'istituto di credito stesso ed iscritte nell'elenco generale degli intermediari finanziari, ai sensi dell'art. 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, o da una società di revisione ai sensi dell'art. 1 della legge 23 novembre 1939, n. 1966 posto a base dell'offerta da parte del concessionario;

l) *"progetto definitivo"*: il progetto che il concessionario dovrà redigere conformemente alle indicazioni di cui al progetto preliminare ed ai sensi dell'art. 93, comma 4 del D.Lgs n. 163/2006 e degli articoli da 24 a 32 del D.P.R. n. 207/2010;

m) *"progetto esecutivo"*: il progetto che il concessionario dovrà redigere conformemente alle indicazioni di cui al progetto definitivo ed ai sensi dell'art. 93, comma 5 del D.Lgs n. 163/2006 e degli articoli da 33 a

VALEN S.R.L.  
VIA TREVISO 36  
10144 TORINO  
P.IVA 0673880017



43 del D.P.R. n. 207/2010;

n) "progetto dell'offerta": il progetto preliminare elaborato dal concorrente designato quale promotore/concessionario;

o) "responsabile unico della concessione": il soggetto nominato dal Comune quale responsabile per conto dell'amministrazione comunale degli aspetti tecnico-amministrativi previsti dalla convenzione.

## **Art. 2**

### *(Oggetto della convenzione)*

1. La presente convenzione ha per oggetto l'affidamento in concessione dal parte del Comune della progettazione e costruzione delle opere nonché la gestione e la manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere per tutta la durata della concessione, secondo quanto previsto dal successivo art. 19.

## **Art. 3**

### *(Durata)*

1. Fatta salva la facoltà di revisione, di revoca o di recesso di cui ai successivi articoli, la presente convenzione avrà durata di anni 25 (venticinque) decorrenti dalla data in cui la stessa diverrà efficace e vincolante per entrambe le parti.

2. E' esclusa qualsiasi forma di tacito rinnovo.

## **CAPO II**

### **(DIRITTI ED OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO)**

## **Art. 4**

### *(Obblighi del concessionario)*

1. Il concessionario accetta la concessione e, per l'effetto,

s'impegna ad eseguire a sua cura e spese gli studi, la progettazione definitiva ed esecutiva, i lavori e le forniture, le attività di gestione e le operazioni finanziarie inerenti l'oggetto della concessione e, in generale, tutte le attività di organizzazione e programmazione, necessarie ad assicurare il buon esito della concessione stessa, ad eccezione di quelle espressamente poste a carico del Comune dalla presente convenzione.

2. Sono a carico del concessionario i diritti, i compensi e quanto altro debba essere corrisposto ai proprietari di brevetti e licenze che debbano essere utilizzati per la progettazione, la realizzazione e la gestione delle opere.

3. Il concessionario si impegna a corrispondere al Comune, entro il 31 dicembre di ciascun anno, un canone di concessione in misura pari a quella stabilita dal piano economico-finanziario e che sarà oggetto di revisione a partire dal secondo anno di decorrenza del pagamento, in misura pari alla variazione assoluta in aumento dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai degli impiegati rilevato annualmente dall'I.S.T.A.T., assumendo come base l'importo del canone dell'anno precedente. Il pagamento di detto canone, pari a € 1.200,00 (milleduecento/00) annui per i venticinque anni della concessione, in forza delle previsioni del piano economico-finanziario come da ultimo sopra approvato, verrà effettuato in ventidue annualità, a partire dalla quarta annualità di durata della concessione, con un corrispettivo annuo pari a € 1.363,64 (milletrecentosessantatre/64), da rivalutarsi annualmente come sopra specificato.

4. Il concessionario si impegna a versare all'amministrazione

**VALEN S. R.L.**  
VIA TREMISO 108  
10144 TORINO  
P.IVA 06736800017

comunale una somma pari all'uno per cento del costo delle opere, come desumibile dal piano economico-finanziario, a titolo di fondo per la progettazione e l'innovazione di cui all'art. 93, comma 7-bis del D.Lgs n. 163/2006. Tale somma sarà erogata entro 12 (*dodici*) mesi dalla sottoscrizione del presente atto.

#### **Art. 5**

##### *(Finanziamento delle opere)*

1. Il concessionario assicura il finanziamento di tutti gli oneri relativi alla progettazione, ivi compresi quelli relativi alle prestazioni professionali e specialistiche necessarie al fine di fornire il progetto definitivo ed esecutivo completi in ogni dettaglio.

2. Il concessionario assicura altresì il finanziamento di tutti i servizi, le opere, gli interventi, gli equipaggiamenti e gli impianti necessari:

a) alla realizzazione delle opere; nonché

b) alla gestione ed alla manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere per tutta la durata della concessione.

#### **Art. 6**

##### *(Società di progetto)*

1. Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 156 del D.Lgs n. 163/2006, il concessionario ha facoltà di costituire, entro 6 (*sei*) mesi dalla sottoscrizione della presente convenzione, una società di progetto in forma di S.p.A. o S.r.l. anche consortile con capitale sociale pari al 10% dell'investimento, come desumibile dal piano economico-finanziario. Il capitale sociale potrà essere ridotto in misura pari al 5% dell'investimento in esito al collaudo positivo delle opere.

2. Le quote sociali sottoscritte all'atto della costituzione della società da parte dei soggetti che hanno concorso a formare i requisiti di qualificazione non potranno subire modificazioni finì all'esito positivo del collaudo delle opere, momento a partire dal quale le quote medesime diverranno liberamente trasferibili a terzi, fermo restando l'onere del cedente di comunicare preventivamente al Comune l'intenzione di portare a termine l'operazione di smobilizzo.

L'ingresso nel capitale sociale della società e lo smobilizzo delle partecipazioni da parte di soggetti che non abbiano concorso a formare i requisiti di qualificazione potranno, invece, avvenire in qualsiasi momento.

3. E' fatta salva l'applicabilità delle previsioni di cui all'art. 51 del D.Lgs n. 163/2006 e successive modifiche e integrazioni.

4. Il concessionario è tenuto a trasmettere annualmente al Comune il bilancio della società di progetto, completo degli eventuali allegati.

#### **Art. 7**

##### *(Disciplina generale delle subcommesse)*

1. Ai sensi e per gli effetti di quanto previsto all'art. 146 del D.Lgs n. 163/2006, si dichiara che il concessionario, ove in possesso dei requisiti di qualificazione necessari per l'esecuzione diretta delle opere, non è tenuto ad appaltare a terzi alcuna percentuale dei lavori oggetto della concessione.

2. Per l'esecuzione dei lavori che non è abilitato ad effettuare direttamente o per mezzo di società controllate alla società di progetto ovvero ai soci che hanno concorso a formare i requisiti di qualificazione in sede di aggiudicazione, il concessionario è tenuto all'affidamento degli

**VALEN S.R.L.**  
VIA TREVISO 36  
10124 TORINO  
P.IVA 06738800017

stessi applicando le disposizione di cui agli artt. da 149 a 151 del D.Lgs n. 163/2006.

**Art. 8**

*(Penali)*

1. Qualora il concessionario ritardi per causa a lui imputabile la predisposizione del progetto definitivo e/o esecutivo nei termini stabiliti dal crono programma, il medesimo concessionario sarà tenuto al pagamento di una penale nella misura giornaliera pari allo 0,5 per mille dell'importo dei lavori, comunque complessivamente non superiore al 10% dell'importo dei lavori.

2. Qualora il concessionario ritardi per causa a lui imputabile l'andamento dei lavori rispetto ai termini stabiliti nel cronoprogramma, il medesimo concessionario sarà tenuto al pagamento di una penale nella misura giornaliera pari allo 0,3 per mille dell'importo dei lavori e comunque complessivamente non superiore al 10% dello stesso.

3. In ogni caso, qualora il ritardo nell'adempimento comporti un importo della penale superiore a quello massimo previsto dai precedenti commi, il Responsabile del Procedimento promuove la procedura di cui al successivo art. 25, anche ai fini del risarcimento dell'eventuale danno ulteriore.

4. Qualora il concessionario risulti inadempiente per causa a lui imputabile rispetto agli obblighi relativi alla gestione dei servizi, come desumibili anche dal Disciplinare Tecnico di Gestione, esso sarà tenuto al pagamento di una penale giornaliera in misura pari allo 0,3 per mille dell'importo dei lavori, fino alla cessazione dell'inadempimento. A tal fine ed a pena di legittimità dell'applicazione delle penali, il Comune dovrà

provvedere preliminarmente a mettere in mora il concessionario affidandogli un termine non inferiore a 10 (*dieci*) giorni per rimuovere la causa dello inadempimento e/o per fornire le sue osservazioni al riguardo.

### CAPO III

#### (ONERI ED OBBLIGHI A CARICO DEL COMUNE)

#### Art. 9

##### (*Obblighi a carico del Comune*)

1. Le attività di vigilanza e collaudo tecnico-amministrativo saranno realizzate a cura e spese del Comune.

2. Entro 10 (*dieci*) giorni dalla sottoscrizione della presente concessione il Comune nominerà un Responsabile unico della concessione ai sensi degli artt. 4 e ss. della legge n. 241/1990 ed un suo sostituto, per il caso di assenza o di impedimento del primo. Il responsabile provvederà a seguire gli sviluppi del rapporto contrattuale, assolvendo, in particolare, i compiti di vigilanza e controllo specificati nei disciplinari tecnici, avvalendosi a tal fine, ove necessario, anche di professionisti esterni.

3. Il Comune è tenuto altresì a rilasciare al concessionario, a titolo gratuito, i provvedimenti amministrativi relativi all'occupazione degli spazi e delle aree pubbliche nonché ad adottare gli eventuali provvedimenti che si rendessero necessari per la realizzazione delle opere nonché per la gestione di quanto indicato nel disciplinare tecnico di costruzione e manutenzione.

4. Le parti danno atto che per le opere oggetto della presente convenzione non è dovuto il contributo di costruzione né gli oneri concessori

VALEN S.R.L.  
VIA PREVISIO, 36  
10144 TORINO  
P.IVA 06739800017

propri dell'attività edilizia libera e che, comunque, gli stessi, qualora dovuti, rappresenteranno una voce di costo economicamente neutra ai fini della concessione, che dovrà essere adeguatamente riequilibrata.

5. Al termine della concessione, tutti i beni mobili ed immobili oggetto della concessione medesima saranno restituiti dal concessionario nella piena disponibilità dell'amministrazione concedente, senza oneri per quest'ultima e con previsione del loro integrale ammortamento, così come previsto nel Piano Economico-Finanziario.

#### **Art. 10**

##### *(Approvazione dei progetti)*

1. I progetti definitivo ed esecutivo saranno sottoposti al Responsabile unico della concessione di cui all'art. 9 affinché proceda alla validazione degli stessi verificando, in contraddittorio con i progettisti, la conformità del progetto definitivo al progetto preliminare e del progetto esecutivo a quest'ultimi, nonché la conformità degli stessi alla normativa vigente ed ai documenti contrattuali.

Terminata la validazione, che deve essere eseguita entro il termine di 45 (*quarantacinque*) giorni dalla presentazione del livello progettuale, il progetto validato dovrà essere sottoposto all'approvazione da parte del competente organo comunale entro il termine di 15 (*quindici*) giorni dall'avvenuta validazione.

2. Qualora si renda necessaria l'acquisizione di pareri tecnici, il Responsabile unico della concessione, entro 15 (*quindici*) giorni successivi alla presentazione del progetto definitivo, convocherà apposita conferenza di servizi, ai sensi dell'art. 14 della legge n. 241/1990 e ss.mm.ii.

3. Il concessionario si impegna a recepire ed a far proprie le eventuali modifiche imposte da entri sovraordinati (*Soprintendenza Beni Architettonici e Ambientali, S.T.E.R., etc.*) in sede di esame degli elaborati progettuali. Se del caso, si applicano i disposti di cui all'art. 16.

### Art. 11

#### (Consegna delle aree)

1. Il Comune si impegna a immettere in possesso il concessionario e/o a conferirgli in uso, gratuitamente e per tutta la durata delle concessione, le aree demaniali appositamente individuate e idonee all'utilizzo per le finalità previste dalla concessione.

2. L'immissione in possesso di detti beni avverrà, su richiesta del concessionario, entro 30 (*trenta*) giorni dalla data di efficacia della presente concessione, a seguito di un sopralluogo compiuto dalle parti sulle aree di cui al comma precedente, all'esito del quale sarà redatto e sottoscritto un verbale di consistenza dal quale risulti che il concessionario ha preso visione di detti terreni e ne accetta il conferimento da parte del Comune.

Le aree verranno consegnate al concessionario nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano al momento dell'immissione in possesso, significando che qualsiasi opera di miglioria, sistemazione, etc. faranno carico esclusivamente al concessionario.

3. Nell'ipotesi in cui le aree di cui al comma 1 non risultassero disponibili entro il termine di mesi 6 (*sei*) dalla sottoscrizione del relativo verbale di consistenza o, in difetto, dalla scadenza del termine per l'immissione in possesso prevista dal comma precedente, il conces-

VALEN S.R.L.  
VIA DREVISSO, 36  
10144 TORINO  
P.IVA 06738800017

cessionario avrà la facoltà di risolvere la convenzione per inadempimento del Comune ai sensi del successivo art. 23.

### **Art. 12**

#### *(Autorizzazioni amministrative)*

1. Compatibilmente con le indicazioni risultanti dal cronoprogramma e, comunque, previa definizione dei tempi procedurali necessari a norma di legge, il Comune s'impegna, senza oneri per il concessionario, a compiere tutte le attività amministrative di propria competenza necessarie per l'esecuzione della concessione, ivi comprese, a titolo esemplificativo le licenze commerciali, le autorizzazioni all'accesso per l'espletamento di indagini e ricerche, la convocazione di conferenze di servizi per il rilascio di atti o provvedimenti per i quali siano necessarie intese, nulla-osta, pareri ed assensi di amministrazioni diverse, ovvero l'esame di vari interessi pubblici.

2. Il concessionario assume l'impegno di attivarsi per richiedere alle altre amministrazioni competenti le autorizzazioni, le concessioni, i nulla-osta, le licenze, le dispense e quant'altro necessario per la corretta e tempestiva esecuzione delle opere e per la gestione dei servizi oggetto di concessione, fermo restando che eventuali ritardi o inadempimenti potranno a lui essere imputati solo nel caso in cui sia dimostrata l'inerzia del concessionario nell'attivare i relativi procedimenti.

### **Art. 13**

#### *(Collaudo)*

1. Successivamente all'approvazione del progetto esecutivo, l'amministrazione comunale designerà un tecnico incaricato del collaudo

in corso d'opera delle opere, del quale si assumerà i relativi oneri professionali ivi comprese le spese per il personale e le attrezzature necessarie per eseguire le operazioni di riscontro, le esplorazioni, gli scandagli, gli esperimenti, escluso quanto necessario al collaudo statico che rimane a carico del concessionario.

2. Il concessionario si farà parte diligente, durante il corso dei lavori, informando tempestivamente il collaudatore delle varie fasi di lavorazione assoggettate al collaudo in corso d'opera, al fine di garantire l'espletamento delle operazioni di verifica e le necessarie constatazioni.

Il collaudatore verificherà, altresì, la diligente e corretta esecuzione dei lavori in corso d'opera:

a) durante le fasi delle lavorazioni degli scavi, delle fondazioni e, in generale, delle lavorazioni non ispezionabili in sede di collaudo finale o la cui verifica risulti complessa successivamente all'esecuzione;

b) nei casi di interruzione o di anomalo andamento dei lavori rispetto al crono programma.

3. Il collaudo delle opere ovvero dei singoli interventi dovrà essere ultimato entro 6 (sei) mesi dalla comunicazione dell'ultimazione dei lavori da parte del concessionario.

4. In presenza di difetti e mancanze nell'esecuzione dei lavori, si applicherà l'art. 227 del D.P.R. n. 210/2007. Il certificato di collaudo è trasmesso per l'accettazione al concessionario il quale, in caso di contestazioni, può avviare la procedura prevista dal successivo art. 14.

#### CAPO IV

VALEN S.R.L.  
VIA TREVISO, 36  
10144 TORINO  
P.IVA 06738800017

(DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE)

**Art. 14**

*(Procedura per le contestazioni e l'amichevole composizione delle controversie)*

1. Tutte le contestazioni che le parti intendano formulare a qualsiasi titolo devono essere avanzate mediante comunicazione scritta, debitamente documentata. Le comunicazioni del concessionario devono essere indirizzate al Responsabile unico della concessione.

2. La comunicazione di cui al comma 1 deve essere fatta entro 30 (*trenta*) giorni lavorativi dalla data in cui la parte ha avuto notizia del fatto che dà luogo alla contestazione. La contestazione può essere illustrata e documentata nei 30 (*trenta*) giorni lavorativi successivi. Per le contestazioni di natura contabile tutti i predetti termini sono raddoppiati.

3. Ove lo reputi opportuno al fine di raggiungere un accordo bonario sulla contestazione, il Responsabile unico della concessione potrà acquisire il parere o la relazione del Direttore dei Lavori e/o del collaudatore.

4. Il Comune comunicherà le sue determinazioni sulle contestazioni entro il termine di 30 (*trenta*) giorni dalla scadenza del termine previsto dal precedente comma 2.

**CAPO V**

(CONDIZIONI ECONOMICO-FINANZIARIE)

**Art. 15**

*(Condizioni di garanzia per l'equilibrio economico-finanziario)*

1. L'equilibrio economico-finanziario risultante dal Piano

Economico Finanziario è assicurato dalla gestione delle opere secondo le modalità di cui al disciplinare tecnico di gestione.

2. Costituiscono condizioni essenziali per il mantenimento dell'equilibrio economico-finanziario della concessione e, se modificate ed in presenza delle ulteriori condizioni di seguito specificate, esse fanno sorgere nel concessionario il diritto all'immediata revisione della concessione, con le procedure di cui al successivo art. 17, ovvero al recesso del rapporto concessorio:

**a) REGIME FISCALE E TARIFFARIO INDICATO NEL PIANO ECONOMICO-FINANZIARIO**

Le tariffe tengono conto di tutte le tasse ed imposte in vigore alla data di presentazione dell'offerta. Nel caso in cui, successivamente a tale data, queste fossero aumentate ovvero ne fossero introdotte di nuove che incidano sui ricavi da riscossione delle tariffe o sugli utili d'impresa, il concessionario ha diritto di chiedere l'attivazione della procedura di revisione di cui all'art. 17, sì da ripristinare il precedente equilibrio economico-finanziario della concessione.

**b) QUADRO NORMATIVO VIGENTE ALLA DATA DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA**

Nel caso in cui, successivamente alla data di presentazione dell'offerta, intervengano modifiche od innovazioni all'insieme delle leggi, regolamenti, circolari e prassi amministrative applicabili direttamente o indirettamente alla concessione, che stabiliscano nuovi meccanismi tariffari o nuove condizioni per l'esercizio delle attività di costruzione, gestione e manutenzione rispetto a quelle poste a base del progetto dell'offerta e, per l'effetto, risulti alterato l'equilibrio economico-finanziario di cui al relativo Piano, il concessionario ha diritto di

**VALEN S.R.L.**  
VIA TREVISO 36  
10144 TORINO  
P.IVA 06738800017

chiedere l'attivazione della procedura di revisione di cui all'art. 16.

**c) MODIFICHE AL VIGENTE P.G.T. O ALLA VIGENTE PROGRAMMAZIONE COMUNALE  
DI SETTORE NEL CORSO DELL'ESECUZIONE DELLA CONCESSIONE**

L'equilibrio economico-finanziario della proposta assume quale presupposto fondamentale il rispetto delle vigenti previsioni del P.G.T. e della vigente programmazione comunale di settore, così come desumibili anche dai relativi documenti preparatori.

Eventuali modifiche, totali o parziali, alle previsioni del P.G.T. e della vigente programmazione comunale di settore, vigenti alla data di presentazione dell'offerta, che possano incidere sull'esecuzione del presente contratto di concessione attribuiscono, pertanto, al concessionario il diritto di richiedere la revisione di cui all'art. 16, sempre che ne risulti modificato l'equilibrio economico-finanziario indicato nel relativo Piano.

**d) RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI E DEI NULLA-OSTA NECESSARI PER LA  
PROGETTAZIONE E LA COSTRUZIONE DELLE OPERE NEI TEMPI PREVISTI NEL  
CRONOPROGRAMMA E DAL PIANO ECONOMICO-FINANZIARIO**

Il diritto di richiedere la revisione di cui all'art. 16 spetta altresì al concessionario, sempre che ne risulti alterato l'equilibrio economico-finanziario indicato nel relativo Piano:

a) in caso di ritardo nel rilascio dei provvedimenti amministrativi di cui all'art. 12 della presente convenzione da parte del Comune o delle altre amministrazioni competenti, sempre che tale ritardo non sia imputabile al concessionario;

b) qualora atti amministrativi o provvedimenti giurisdizionali impongano di apportare varianti alla progettazione, costruzione,

gestione e manutenzione delle opere.

e) CARATTERISTICHE O CONDIZIONI GEOLOGICHE O GEOTECNICHE IMPREVISTE E IMPREVEDIBILI RISPETTO A QUELLE ACCERTATE IN SEDE DI PROGETTAZIONE PRELIMINARE NONCHÉ RINVENIMENTI NEL CORSO DELL'ESECUZIONE DELLE OPERE

Il diritto di richiedere la revisione di cui all'art. 16 spetta altresì al concessionario qualora si rendano necessarie modifiche e/o innovazioni agli elaborati progettuali a seguito dell'accertamento di particolari caratteristiche o condizioni geologiche o geotecniche delle aree interessate dalle opere o del rinvenimento, nelle predette aree, di eventuali reperti aventi rilevanza archeologica, a condizione che:

a) i fatti e le circostanze che impongono le modifiche e/o innovazioni risultino imprevisti e imprevedibili in sede di progettazione preliminare; e

b) per effetto di tali modifiche e/o innovazioni ne risulti alterato l'equilibrio economico-finanziario indicato nel relativo Piano Economico-Finanziario.

f) EVENTI STRAORDINARI ED IMPREVEDIBILI CHE MODIFICHINO LA COMPOSIZIONE DEI VOLUMI E DELLE NECESSITÀ SOTTESI ALLA REALIZZAZIONE E GESTIONE DELLE OPERE OGGETTO DI CONCESSIONE

Il diritto di richiedere la revisione di cui all'art. 16 spetta al concessionario qualora nel corso della durata della concessione si verificano eventi che modificano sensibilmente la composizione e le quantità – *attesi o comunque ponderatamente prevedibili al momento della sottoscrizione della presente convenzione ed allegati al Piano Economico-Finanziario* – delle necessità sottese alla realizzazione delle

VALEN S.R.L.  
VIA DE VISO, 36  
10124 TORINO  
P. IVA 00736650017

opere oggetto di concessione e sempre che, per l'effetto, ne risulti alterato il piano economico-finanziario.

#### **Art. 16**

##### *(Revisione della concessione)*

1. La revisione delle condizioni che risultano essenziali per il mantenimento dell'equilibrio economico-finanziario medesimo potrà essere richiesta, qualora nel periodo di durata della concessione, si verifichi un mutamento delle condizioni di garanzia di cui all'art. 15, tale da alterare l'equilibrio economico-finanziario della concessione.

2. La revisione concordata potrà attuarsi mediante la modifica di qualsiasi elemento negoziale idoneo a ripristinare l'equilibrio economico-finanziario *(a titolo esemplificativo: modifica delle tariffe, modifica della durata della concessione, modifica - costante ovvero una tantum - del canone annuale di concessione, etc.)*.

3. Ove, nel corso della durata della concessione, si determini una variazione sostanziale favorevole al concessionario delle condizioni di base che determinano l'equilibrio economico-finanziario degli investimenti, le parti concorderanno una revisione della concessione a vantaggio del Comune.

4. L'istanza di revisione dovrà essere comunicata all'altra parte entro e non oltre 30 (*trenta*) giorni dal momento in cui la parte istante ha conoscenza del fatto che costituisce la causa di revisione.

L'altra parte è tenuta a rispondere entro e non oltre 30 (*trenta*) giorni dal ricevimento dell'istanza. Decorso inutilmente il termine di cui al precedente paragrafo, l'altra parte avrà facoltà di esercitare il proprio

diritto di recesso/revoca della concessione

5. Ove il soggetto destinatario della richiesta di revisione accetti

l'istanza dell'altra parte con riferimento all'*an* ed al *quomodo* della revisione medesima, le parti procederanno alla redazione di un verbale di ricognizione dell'eventuale successiva modifica contrattuale.

Ove il soggetto destinatario della richiesta di revisione accetti

l'istanza dell'altra parte con riferimento all'*an* ma non al *quomodo* della revisione medesima, le parti tratteranno la questione nei modi di cui agli artt. 14 e 15 escludendosi espressamente la facoltà di recesso del concessionario/revoca del Comune a motivo del mancato accordo sulle modalità di attuazione della revisione.

Ove il soggetto destinatario della richiesta non accetti l'istanza

dell'altra parte con riferimento all'esistenza stessa dei presupposti per la revisione medesima, si procederà come segue:

a) ove la comunicazione negativa sull'attivazione del processo

di revisione non si accompagni alla disponibilità ad attivare il procedimento di cui agli artt. 14 e 15, la parte istante avrà diritto di recedere dalla/revocare la concessione;

b) ove la comunicazione negativa sull'attivazione del processo

di revisione si accompagni alla disponibilità di attivare il procedimento di cui agli artt. 14 e 15, le parti sono obbligate a procedere in tal senso, escludendosi espressamente la facoltà di recesso del concessionario/revoca del Comune in esito al procedimento amministrativo/arbitrale e/o giurisdizionale.

**Art. 17**

VALEN S.R.L.  
VIA REVISO, 36  
10144 TORINO  
P.IVA 06738800017

*(Tariffe)*

1. Le parti si danno reciprocamente atto che le tariffe relative alla gestione dei servizi oggetto della concessione, così come indicate nel disciplinare tecnico di gestione, sono state determinate tenendo conto della qualità delle opere e dei servizi forniti, della entità dei costi di costruzione, gestione e manutenzione delle opere secondo le indicazioni risultanti dal medesimo disciplinare tecnico di gestione nonché dell'adeguatezza della remunerazione del capitale investito.

2. Con decorrenza dal 1° gennaio di ogni anno, le tariffe saranno automaticamente adeguate in misura pari alla variazione assoluta in aumento dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati rilevato annualmente dall'I.S.T.A.T.

**CAPO VI**

**(GESTIONE DEI SERVIZI)**

**Art. 18**

*(Modalità di gestione dei servizi)*

1. Al concessionario è affidata l'esecuzione delle attività e della gestione derivante dalla realizzazione del chiosco/bar/info-point, la gestione del servizio di noleggio cicli/bike-sharing e del percorso pump-track. Al concessionario compete la manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili oggetto di nuova costruzione e dei relativi impianti, degli arredi e delle attrezzature necessarie nonché delle aree verdi limitrofe di pertinenza.

2. I servizi saranno svolti con le modalità ed alle tariffe previste dal disciplinare tecnico di gestione. Lo svolgimento di tali servizi si intende

sin d'ora autorizzato dal Comune, fermo restando che rimane a carico del concessionario il compito di attivarsi per ottenere tutte le autorizzazioni amministrative e sanitarie necessarie per il loro svolgimento.

3. Il concessionario sarà tenuto ad informare il Comune in ordine all'andamento della gestione, garantendo adeguati standard di qualità nell'erogazione dei servizi. A tal scopo è fatto obbligo del concessionario di trasmettere al Comune, con cadenza annuale, una relazione dettagliata sull'andamento della concessione.

4. Il concessionario è tenuto ad adottare o a far adottare tutte le misure di sicurezza necessarie a garantire l'incolumità del personale, sia all'interno della propria organizzazione ovvero nello svolgimento di ogni attività effettuata da terze parti con cui esso organizza la prestazione contrattuale, nonché ad evitare danni a beni pubblici e privati.

Ogni responsabilità, civile o penale, ricadrà pertanto sul concessionario con pieno sollievo tanto dell'amministrazione comunale quanto del personale da essa preposto al controllo del regolare svolgimento dei servizi oggetto della presente concessione.

5. Il concessionario è tenuto, per tutta la durata della concessione, al pieno rispetto di tutti gli obblighi imposti dal D.Lgs n. 196/2003 e s.m.i. sulla tutela delle persone e di altri soggetti relativamente al trattamento dei dati personali e sensibili, nonché al rispetto di quanto previsto dagli allegati al citato decreto legislativo in merito all'individuazione delle misure minime di sicurezza per il trattamento dei dati personali. A tal fine, contestualmente alla stipula della concessione, è fatto obbligo del concessionario di procedere alla nomina del Titolare o del Responsabile

VALEN S.R.L.  
VIA TREVISO 1736  
10144 TORINO  
P.IVA 0573880017

del trattamento dei dati personali ai sensi degli artt. 28 e 29 del citato  
D.Lgs n. 196/2003, comunicandone il nominativo al Comune.

## **CAPO VII**

**(ASSICURAZIONI, GARANZIE, CAUZIONI)**

### **Art. 19**

*(Responsabilità del concessionario)*

1. Il concessionario è responsabile a tutti gli effetti del corretto adempimento delle condizioni contrattuali e della corretta esecuzione della concessione, restando inteso che le norme e le prescrizioni contenute nei documenti contrattuali sono state da esso esaminate e riconosciute idonee al raggiungimento di tali scopi.

2. Il concessionario è responsabile dei danni e/o pregiudizi, di qualsiasi natura, causati dalle sue attività al Comune, ai suoi dipendenti e consulenti, ed a terzi, anche per fatto doloso o colposo del proprio personale, dei suoi collaboratori e, in generale, di chiunque egli si avvalga nell'esecuzione della concessione, tanto nel corso dei lavori di costruzione quanto durante la gestione delle opere.

Le responsabilità per i sinistri e gli infortuni che dovessero accadere al personale o a cose del concessionario, saranno sempre a carico di quest'ultimo.

3. Il concessionario è responsabile dei materiali e delle attrezzature che avesse depositato, durante i lavori di costruzione delle opere, sia all'interno che all'esterno delle aree nelle quali si svolgono detti lavori.

### **Art. 20**

*(Assicurazioni)*

1. Il concessionario è tenuto a stipulare, o far stipulare, le coperture assicurative in conformità alle vigenti normative, con particolare riferimento al D.Lgs n. 163/2006 e s.m.i. e al D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i.

2. In particolare, ai sensi dell'art. 129, primo comma, del D.Lgs n. 163/2006 e s.m.i. e dell'art. 103 del D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i., il concessionario è tenuto a stipulare:

a) una polizza assicurativa a copertura dei danni subiti dal Comune a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso della esecuzione dei lavori, per un massimale non inferiore a € 1.000.000,00 (*euro unmilione*). La polizza include il costo per la ricostruzione o la riparazione delle opere, compresi gli accessori e le pertinenze, e per la riparazione o la sostituzione di apparecchiature, equipaggiamenti ed impianti che si rendano necessarie a seguito di eventi di qualsiasi natura, inclusi esplosione, incendio, furto, catastrofi naturali ed attentati.

b) una polizza assicurativa della responsabilità civile derivante dall'esecuzione della concessione per tutta la durata della medesima e per un massimale non inferiore a € 2.000.000,00 (*euro duemilioni*).

La polizza di cui al precedente capoverso include:

1] i danni o pregiudizi causati al Comune, ai suoi dipendenti e consulenti, ed a terzi, imputabile a responsabilità del concessionario o del suo personale dipendente, che avvengono nel corso dei lavori di costruzione delle opere o durante la gestione delle stesse. Sono inclusi, tra gli altri, i danni causati dalle attività del concessionario alle reti di servizi presenti nelle aree nelle quali si svolgono i lavori o nel sottosuolo,

VALEN S.R.L.  
VIA TREVISO 26  
00144 TORVAIA  
P.IVA 06738809617

i danni che i mezzi d'opera o di trasporto utilizzati dal concessionario provochino alla rete stradale urbana;

2] tutti gli altri danni e rischi, di qualunque natura ed origine, anche se non espressamente menzionati al precedente punto 1), che possano occorrere al Comune od a terzi e che siano riconducibili alle attività svolte dal concessionario nell'ambito della concessione, ivi compresi i rischi di rovina totale o parziale dell'opera e i rischi derivanti da gravi difetti costruttivi.

3. Il concessionario è altresì tenuto ad acquisire dai progettisti e trasmettere al Comune la polizza di assicurazione a copertura della responsabilità professionale del progettista per i rischi derivanti da errori od omissioni nella redazione dei progetti definitivo od esecutivo delle opere oggetto di concessione, che abbiano determinato nuove spese di progettazione o maggiori costi a carico del concessionario o del Comune, prevista dall'art. 269 del D.P.R. n. 207/2010. Qualora il progettista sia un libero professionista, dovrà trasmettere al Comune, tramite il concessionario, copia della polizza generale di copertura dei rischi derivanti dall'esercizio dell'attività professionale. Eventuali franchigie, scoperti e limitazioni di copertura presenti nella polizza restano a totale carico del concessionario. In caso di ritardo o di mancato pagamento dei premi, il Comune potrà provvedere direttamente al pagamento di quanto dovuto avvalendosi della cauzione di cui al successivo articolo.

## **Art. 21**

### *(Cauzioni)*

1. Ai fini della garanzia della corretta esecuzione degli obblighi

relativi alla progettazione e costruzione delle opere, il concessionario è tenuto a prestare, contestualmente all'atto della sottoscrizione del presente atto, idonea cauzione d'importo corrispondente al 10% (*dieci percento*) di quello previsto per l'esecuzione dei lavori, al netto di I.V.A., fatta salva l'applicabilità dell'art. 40, comma 7 del D.Lgs n. 163/2006 e s.m.i., e pertanto pari ad € 15.316,75 (quindicimilatrecentosedici/75);

2. La fideiussione, a scelta del concessionario, può essere bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'art. 107 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero dell'Economia e delle finanze, e conforme a quanto previsto dall'art. 113 del D.Lgs n. 163/2006 e s.m.i. ed alla normativa ivi richiamata.

3. La mancata costituzione, così come l'omesso rinnovo, della cauzione costituisce causa di risoluzione di diritto della concessione per inadempimento del concessionario, ai sensi dell'art. 1456 C.C.

4. A fini di garanzia della corretta esecuzione degli obblighi relativi alla gestione dei servizi oggetto dell'affidamento, il concessionario è tenuto altresì a prestare – *entro 30 (trenta) giorni dall'inizio della gestione e per tutta la durata della concessione* – idonea cauzione d'importo pari a € 2.321,63 (euro duemiltrecentoventuno/63) costituita, a scelta del concessionario, con le modalità di cui al precedente comma 2.

In caso di escussione parziale e/o totale della cauzione per inadempimento contrattuale, è fatto obbligo del concessionario di provvedere all'immediato reintegro entro il termine di 30 (*trenta*) giorni

VALEN S.R.L.  
VIA REVISO 36  
TORINO 10127

dalla richiesta, pena l'applicazione delle prescrizioni risolutive di cui al precedente comma 3 .

5. Lo svincolo delle cauzioni avverrà con le seguenti modalità:

— relativamente alla cauzione prestata a garanzia della progettazione e realizzazione delle opere di cui al precedente comma 1, in base ai disposti dell'art. 112, comma 3 del D.Lgs 163/2006 e s.m.i. ;

— relativamente alla cauzione prestata a garanzia della corretta e puntuale gestione dei servizi di cui al precedente comma 4, in base ai disposti degli artt. da 312 a 325 del D.P.R. 207/2010 e s.m.i.

## **CAPO VIII**

### **(ESTINZIONE DELLA CONCESSIONE)**

#### **Art. 22**

##### *(Risoluzione per inadempimento del concessionario)*

1. Il Comune potrà risolvere la presente convenzione, ai sensi dell'art. 1454 C.C., qualora il concessionario si renda gravemente inadempiente agli obblighi previsti nella convenzione medesima, comunicando per iscritto al concessionario debita intimazione all'adempimento entro il termine di 30 (*trenta*) giorni dalla comunicazione ovvero entro il più ampio termine indicato nella comunicazione medesima.

2. Qualora il concessionario, entro il termine stabilito per l'adempimento nella comunicazione prevista dal precedente comma, non abbia rimosso le cause di risoluzione contestate a soddisfazione del Comune ovvero abbia presentato osservazioni ritenute dal Comune non sufficienti, la convenzione si intenderà risolta.

3. In caso di risoluzione della convenzione per inadempimento del

concessionario, quest'ultimo è obbligato a compiere tutte le attività necessarie ad evitare l'aggravamento del danno ed a riconsegnare al Comune, su sua richiesta, le opere oggetto della concessione.

4. il Comune dovrà comunicare ai soggetti finanziatori della contestazione al concessionario di una causa di risoluzione della convenzione, ai fini dell'applicazione del successivo articolo 27.

### **Art. 23**

#### *(Risoluzione per inadempimento del Comune)*

1. Qualora il Comune si renda gravemente inadempiente agli obblighi previsti nella presente convenzione, il concessionario, esperita la procedura di contestazione di cui ai precedenti artt. 14 e 15, potrà risolvere la presente convenzione, ai sensi dell'art. 1454 C.C., intimando al Responsabile unico della concessione di adempiere nel termine di 30 (*trenta*) giorni dal ricevimento della comunicazione ovvero entro il più ampio termine indicato nella comunicazione medesima.

2. Decorso il termine di cui al comma precedente senza che il Comune abbia adempiuto, il contratto si intenderà risolto, fatti salvi gli effetti di cui al successivo articolo 26.

### **Art. 24**

#### *(Revoca della concessione)*

1. Il Comune potrà procedere in ogni momento alla revoca della concessione per sopravvenuti motivi di pubblico interesse, dandone comunicazione al concessionario.

2. In ogni caso, l'efficacia della revoca è sottoposta alla condizione dell'avvenuto pagamento, da parte del Comune, dell'indennità di cui al

VALEN S.R.L.  
VIA PREVISIO 36  
10144 TORINO  
P. IVA 0676880017

successivo articolo 25.

**Art. 25**

*(Indennità)*

1. In caso di revoca o di risoluzione della concessione per inadempimento del Comune, quest'ultimo è tenuto a versare al concessionario una somma comprensiva:

a) del valore delle opere realizzate e degli oneri accessori, al netto degli ammortamenti già effettuati, ovvero, nel caso in cui l'opera non abbia ancora superato la fase di collaudo, dei costi effettivamente sostenuti dal concessionario;

b) delle penali e degli altri costi sostenuti o da sostenere per effetto della risoluzione;

c) un indennizzo, a titolo di risarcimento del mancato guadagno, pari al 10% (*dieci per cento*) del valore delle opere ancora da eseguire ovvero della parte del servizio ancora da gestire valutata sulla base del piano economico-finanziario.

2. Le somme di cui al comma 1 sono destinate prioritariamente al soddisfacimento dei crediti dei finanziatori del concessionario e sono indisponibili da parte di quest'ultimo sino al completo soddisfacimento di detti crediti.

3. La quota annuale degli ammortamenti è indicata nel Piano Economico-Finanziario.

4. In caso di risoluzione per inadempimento del concessionario, l'indennità è dovuta nei limiti delle somme indicate alla lettera a) del precedente comma 1, ma il Comune ha diritto di ritenere tali somme fino

all'accertamento complessivo dell'ammontare del debito del concessionario per le penali ed i danni, nonché di compensare detto debito con l'eventuale debito del medesimo concessionario nei confronti del Comune.

**Art. 26**

*(Effetti dell'estinzione della concessione)*

1. I rapporti tra le parti in seguito al recesso, alla revoca od alla risoluzione della presente convenzione per inadempimento del Comune, saranno regolati come segue:

a) qualora il recesso, la revoca o la risoluzione intervengano nel corso della costruzione delle opere, essi diventeranno efficaci alla scadenza del trentesimo giorno dalla comunicazione; da detta scadenza il concessionario sarà liberato da ogni obbligo di completamento delle opere o da responsabilità e potrà ritenere l'opera fino al pagamento dell'indennità di cui all'art. 25;

b) qualora il recesso, la revoca o la risoluzione intervengano nel corso della gestione delle opere, il concessionario continuerà a gestirle fino al pagamento dell'indennità di cui all'art. 25 e, fino a quel momento, avrà diritto a riscuotere i proventi della gestione:

2. E' espressamente escluso qualsiasi diritto di ritenzione delle opere oggetto della concessione in caso di risoluzione per inadempimento del concessionario.

**Art. 27**

*(Sostituzione del concessionario)*

1. Nel caso in cui si verificano le condizioni per la risoluzione della convenzione per inadempimento del concessionario, gli Enti finanziatori

VALEN S.R.L.  
VIA TREVISO 16  
10144 TORINO  
P.IVA 06738800017

potranno impedire la risoluzione designando una Società che subentri nella concessione al posto del concessionario.

2. Tale designazione dovrà essere comunicata per iscritto al Comune entro 90 (*novanta*) giorni dal ricevimento della comunicazione scritta con cui il Comune stesso manifesta la volontà di risolvere il rapporto. Nella comunicazione dovrà essere indicato il termine, non superiore a mesi 3 (*tre*), entro il quale la Società subentrante si impegna a far cessare l'inadempimento del concessionario. Resta ferma, tuttavia, la possibilità per gli Enti finanziatori ed il Comune di concordare un termine diverso.

3. Entro 15 (*quindici*) giorni dalla suddetta comunicazione i finanziatori o la Società subentrante dovranno fornire ogni documento idoneo a dimostrare l'esistenza, in capo alla società subentrante, di caratteristiche tecniche e finanziarie sostanzialmente equivalenti a quelle possedute dal concessionario all'atto dell'affidamento della concessione. Qualora la risoluzione intervenga successivamente al rilascio del certificato di collaudo provvisorio di tutte le opere oggetto della concessione, sarà sufficiente che la Società subentrante possieda i requisiti tecnico e finanziari richiesti ai gestori di servizi pubblici analoghi ai sensi della normativa vigente in materia di appalti di pubblici servizi.

4. Il Comune potrà rifiutare il subentro della Società designata qualora:

a) essa non abbia le caratteristiche tecniche e finanziarie previste al comma precedente;

b) l'inadempimento del concessionario che costituisce legittima causa di risoluzione della convenzione non sia cessato entro il termine

indicato nella comunicazione di cui al comma precedente.

## CAPO IX

### (DISPOSIZIONI FINALI)

#### Art. 28

##### *(Spese per la stipula della convenzione)*

Le spese contrattuali e le conseguenti spese di bollo e registrazione sono a totale carico del concessionario.

E, richiesto, io Segretario Ufficiale Rogante ho ricevuto questo atto, redatto da persona di mia fiducia mediante strumenti informatici su 32 pagine intere e 23 righe della pagina 33 a video, dandone lettura alle parti, le quali l'hanno dichiarato e riconosciuto conforme alle loro volontà dopo avermi i contraenti dispensato dalla lettura dei documenti richiamati, avendo essi affermato di conoscerne i contenuti, per cui a conferma lo sottoscrivono in mia presenza, con firma autografa il Signor Silvano Gallino ed il Sig. Fabio Peruffo e con firma digitale il sig. Ravanelli Warner, ai sensi dell'art. 24, del D.Lgs 7 marzo 2005, n. 82 [Codice dell'Amministrazione Digitale], di seguito verificata a mia cura ai sensi dell'art. 14 del D.P.C.M. 22 febbraio 2013.-

In presenza delle parti io Segretario comunale ufficiale rogante ho firmato il presente documento informatico con firma digitale, ai sensi dell'art. 24, del D.Lgs 7 marzo 2005, n. 82 [Codice dell'Amministrazione Digitale], di seguito verificata a mia cura ai sensi dell'art. 14 del D.P.C.M. 22 febbraio 2013.-

IL RESPONSABILE

**Geom. Warner Ravanelli**

**VALEN S.R.L.**  
VIA TRIVISIO 736  
10141 TORINO  
P.IVA 06738900017

Per LA CONCESSIONARIA VALEN s.r.l. i Signori

**Silvano Gallino**

**Fabio Peruffo**

**IL SEGRETARIO GENERALE**

**Dott. Giuseppe Brando**

*[Handwritten signature]*

**VALEN S.R.L.**  
VIA TREVISO, 36  
10144 TORINO  
P.IVA 06738800017

Imposta di bollo assolta in modalità telematica mediante "Modello Unico Informativo" ai sensi dell'art. 1, c. 1/bis

del DPR 642/1972 come modificato dal DM 22.2.2007.-

Ricevuta del: 31/03/2016 ora: 13:29:17

Utc: 1459423752317434

Utc\_string: 2016-03-31T13:29:12.317434+02:00

Ricevuta di Trasmissione e di Registrazione

Data invio: 31/03/2016

Ora invio: 13:29:12

Dati identificativi

Identificativo attribuito dall'utente: NON INDICATO

Codice invio attribuito dall'Amministrazione: 87808981

Codice fiscale di colui che ha firmato il documento: BRNGPP56R28A020J

Ufficio delle entrate competente:

TMF - Ufficio Territoriale di BERGAMO 1

Numero atti trasmessi: 1

Numero atti scartati: 0

Importo per il quale e' stato disposto l'addebito: 245,00 Euro  
sul c/c intestato al codice fiscale: 00220080162

Dati di dettaglio dell'atto trasmesso nel file

Repertorio: 6664/2016 (del codice fiscale: BRNGPP56R28A020J)

Estremi registrazione: Serie: 1T Numero: 11284 del 31/03/2016

TMF Ufficio Territoriale di BERGAMO 1 - Entrate

Tributo	Importo
9814 IMPOSTA REGISTRO - ATTI	200,00 Euro
9802 IMPOSTA DI BOLLO	45,00 Euro